

imprese gestrici di una rete ovvero fornitrici di servizi di comunicazione elettronica a titolo di autorizzazione generale, la convenuta avrebbe violato, assegnatamente, l'art. 12 della direttiva. La Commissione contesta la tesi sostenuta dalle autorità nazionali, secondo cui detto articolo riguarderebbe unicamente le tasse che gli Stati possono imporre «a titolo di» concessione di una licenza ovvero di un'operazione connessa ad una procedura di autorizzazione degli operatori di comunicazioni elettronica. A parere della ricorrente, il detto articolo mira, in realtà, ad inquadrare ogni forma di tassa «amministrativa», vale a dire connessa a tutti i costi derivanti dalla gestione, dal controllo e dall'applicazione del regime di autorizzazione, e non solo quelli connessi al rilascio dell'autorizzazione medesima.

⁽¹⁾ GURF n. 0056, pag. 4321.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães (Portogallo) il 22 settembre 2011 — Jonathan Rodrigues Esteves/Seguros Allianz Portugal SA

(Causa C-486/11)

(2011/C 355/16)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Guimarães

Parti

Ricorrente: Jonathan Rodrigues Esteves

Convenuta: Seguros Allianz Portugal SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 1bis della terza direttiva (90/323/CEE) ⁽¹⁾, introdotto con l'art. 4 della quinta direttiva (2005/14/CE) ⁽²⁾, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale (come quella di cui agli artt. 505 e 570 del codice civile portoghese), a tenore della quale l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica non copre la responsabilità per danni personali e materiali causati ad un ciclista durante un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti un veicolo automobilistico ed una bicicletta, qualora l'incidente sia imputabile esclusivamente al comportamento del ciclista.
- 2) In caso affermativo, ossia, qualora tale esclusione del diritto al risarcimento risulti contraria al diritto comunitario, se l'interpretazione delle citate direttive osti ad una normativa nazionale che limita o riduce il detto risarcimento, tenuto conto della colpa del ciclista, da un lato, e del rischio dell'autoveicolo, dall'altro, nella provocazione del sinistro.

⁽¹⁾ GU L 129, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 149, pag. 14.

Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla Total SA e dalla Elf Aquitaine SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione

(Causa C-495/11 P)

(2011/C 355/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Total SA e Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti E. Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

in via principale:

- annullare, in base all'art. 263 TFUE, la sentenza del Tribunale 14 luglio 2011, causa T-190/06, Total e Elf Aquitaine/Commissione;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dinanzi al Tribunale;
- di conseguenza, annullare gli artt. 1, lett. o) e p), 2, lett. i), 3 e 4 della decisione della Commissione 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def.;

in subordine:

- annullare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all'Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell'art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;

in ulteriore subordine:

- riformare, in base all'art. 261 TFUE, le ammende inflitte in solido all'Elf Aquitaine e alla Total ai sensi dell'art. 2, lett. i), della citata decisione della Commissione;

in ogni caso, condannare la Commissione europea a tutte le spese, ivi comprese quelle sostenute dall'Elf Aquitaine e dalla Total dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi in via principale, un motivo in subordine ed un motivo in ulteriore subordine.

Con il primo motivo, la Total SA e la Elf Aquitaine SA deducono la violazione dell'art. 5 TUE da parte del Tribunale, in quanto quest'ultimo avrebbe confermato il principio della responsabilità automatica delle società controllanti, applicato nel caso di specie dalla Commissione e giustificato dalla nozione di impresa ai sensi dell'art. 101 TFUE. Una tale impostazione sarebbe incompatibile con i principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà (prima parte) nonché di proporzionalità (seconda parte).

Con il secondo motivo, le ricorrenti fanno valere un'interpretazione manifestamente erranea del diritto nazionale e della nozione di impresa, in quanto il Tribunale avrebbe, segnatamente, conferito un valore giuridico inesatto al principio di autonomia della persona giuridica.

Con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale ha volontariamente rifiutato di trarre le conseguenze dalla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza e dai nuovi obblighi derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Infatti, il Tribunale avrebbe applicato in maniera abusiva ed erranea la nozione di impresa nel diritto dell'Unione, in spregio alla presunzione di autonomia che fonda il diritto societario nazionale e anche alla natura penale delle sanzioni nel diritto della concorrenza. Inoltre, le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illegittimità del sistema attuale di procedura amministrativa dinanzi alla Commissione.

Con il quarto motivo, le ricorrenti deducono una violazione dei diritti della difesa risultante da un'interpretazione erranea dei principi di equità e di parità delle armi. Infatti, il Tribunale avrebbe approvato il ricorso della Commissione ad una probatio diabolica e avrebbe commesso un errore affermando che l'indipendenza di una controllata va valutata in modo generale, con riferimento al suo rapporto con la controllante sotto il profilo del capitale, mentre la medesima dovrebbe essere valutata con riferimento ad un comportamento su un determinato mercato.

Con il quinto motivo, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto per quanto riguarda l'obbligo di motivazione della Commissione (prima parte). Inoltre, le parti addebitano al Tribunale di avere sostituito la propria motivazione a quella della Commissione (seconda parte).

Con il sesto motivo, le parti chiedono, in subordine, l'annullamento delle ammende che sono state loro inflitte.

Con il settimo motivo, dedotto in ulteriore subordine, le parti chiedono infine la riduzione delle ammende che sono state loro inflitte.

Impugnazione proposta il 27 settembre 2011 dalla The Dow Chemical Company, dalla Dow Deutschland Inc., dalla Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e dalla Dow Europe GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 13 luglio 2011, causa T-42/07, The Dow Chemical Company e a./Commissione europea

(Causa C-499/11 P)

(2011/C 355/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical Company, Dow Deutschland Inc., Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Dow Europe GmbH (rappresentanti: avv.ti D. Schroeder, T. Kuhn e T. Graf)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- La The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la sua domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
- la The Dow Chemical Company chiede rispettosamente che la Corte voglia annullare la decisione della Commissione 29 novembre 2006, caso COMP/F/38.638, nella parte in cui la riguarda;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia annullare la sentenza del Tribunale, causa T-42/07, nella parte in cui respinge la loro domanda di riduzione sostanziale delle ammende;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia ridurre sostanzialmente le loro ammende;
- tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente che la Corte voglia:
 - condannare la Commissione alle spese legali e alle altre spese relative al procedimento sostenute dalle ricorrenti; e
 - adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.